

Commissione della legislazione  
del Consiglio comunale  
c/o Municipio  
Piazza Grande  
6600 Locarno

**Rapporto della commissione della legislazione sul MM n. 94 concernente l'adattamento del Regolamento comunale della Città di Locarno del 17 dicembre 1990 a recenti modifiche legislative di rango superiore, in particolare della Legge organica comunale del 10 marzo 1987.**

Locarno, 14 settembre 2020/22 settembre 2020  
MB/ss

Onorevoli signora Presidente, colleghe e colleghi,

1. Introduzione

A. Con il MM in narrativa si intende in buona sostanza apportare delle modifiche delle facoltà dispositive di regolamentazioni che la LOC concede ai comuni, come pure delle norme imperative che la stessa impone agli enti locali, ritenuto che la seconda categoria è direttamente applicabile e non sarebbe di conseguenza necessario riprenderla nelle norme comunali (in particolare quelle relative a temi specifici).

Altre disposizioni (comunque imperative) contengono invece principi più generali o regole importanti di uso frequente spesso già presenti nel ROC (norme sulle ordinanze, interpellanze, interrogazioni, mozioni, ecc., ad esempio).

Le modifiche cantonali impongono un adeguamento delle norme comunali.

L'aggiornamento mira dunque a rinsaldare il legame del diritto comunale con quello cantonale.

Durante la pandemia da COVID-19 si è assistito tra l'altro a uno scollamento tra Cantone e Comuni (in particolare Lugano e Locarno) in merito alla chiusura delle scuole comunali e a un fossato tra Confederazioni e Cantoni (in particolare nel periodo iniziale) in punto alla lex specialis di stato di calamità e alle "finestre" per il Ticino relative a gestione dello stato di necessità fondato sulla Legge federale sull'epidemia.

È evidente che, come d'altronde sottolineato in modo appropriato da una copiosa letteratura giornalistica, le ordinanze e i decreti urgenti dell'esecutivo sono stati successivamente revocati / adeguati e sostituiti dalle relative leggi, ricollocando i parlamenti nel loro ruolo centrale.

Al contrario all'inizio della pandemia, le Camere federali e il Gran Consiglio avevano rivestito (per altro comprensibilmente) un ruolo del tutto subordinato.

Potrebbe in quest'ambito svilupparsi un interessante dibattito attorno alla graduatoria dei diritti fondamentali, segnatamente se prevalga quello alla salute o quello alla libertà personale, in sintonia con le sempre più frequenti manifestazioni pubbliche che si oppongono a determinate misure restrittive; per misure di spazio la questione può essere lasciata aperta.

B. L'ordine di analisi degli articoli discussi durante le sedute commissionali è stato lasciato invariato, mentre, più oltre, nell'ambito degli emendamenti proposti (punto 3) e del dispositivo finale, è stato seguito l'ordine numerico progressivo.

C. Il Municipio riassume di seguito le modifiche sostanziali ritenute più significative:

Art. 2a e 2b (nuovi)                      *Quartieri (art. 4 LOC)*

Seguendo quanto prescrive l'articolo 4 cpv. 3 e 5 LOC nella versione modificata e in vigore dal 01.06.2017, considerata la formale suddivisione del territorio in quartieri indicata all'art. 2 ROC, si propone di inserire questi nuovi articoli indicanti i principi base circa l'organizzazione e il funzionamento dei quartieri.

Art.9 cpv. 1 lett. c) e m)              *Aziende comunali (art. 13 cpv. 1 lett. c LOC)*

Modifiche e nuovi contenuti a dette disposizioni come da decreti del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato pubblicati sul BU 10/2019 del 05.03.2019 e aventi per oggetto la modifica della LOC e l'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) con effetto dal 1 luglio 2019.

Art. 9 cpv. 1 lett. p)                      *Nomina dei delegati negli enti esterni (art. 13 cpv. 1 lett. p) LOC)*

Con effetto dal 01.01.2015, sulla base della LOC il legislativo comunale è libero di scostarsi dai criteri di ripartizione proporzionale in base alle forze politiche e potrà tener conto di altri criteri (competenze, conoscenze, capacità, ecc.). Di conseguenza la decisione del Consiglio comunale in materia passa da semplice ratifica della proposta dei diversi gruppi politici a formale decisione di nomina (a maggioranza semplice). V. anche le modalità specifiche di voto di cui al nuovo art. 31a ROC).

Art. 9 cpv. 5                              *Limite massimo complessivo annuo di spese non preventivate (art. 5 lett. a cpv. 1 in fine RALOC)*

Il Regolamento d'applicazione della LOC dà un ampio margine ai Comuni nel fissare tramite regolamento comunale il limite complessivo annuo di delega decisionale per le competenze di cui all'articolo 9 lett. e, g, h e l ROC.

Non vi sono, e non vi possono essere, delle regole matematiche strettamente oggettive.

Dal punto di vista finanziario, la richiesta dell'innalzamento da fr. 500'000.- a fr. 1'000'000.- viene così motivata:

- annualmente il comune investe attorno a 10 milioni di franchi, con oscillazioni fra 5 e 20 milioni, per cui un importo complessivo di 1 milione corrisponderebbe a ca. il 10% degli investimenti effettuati. Tale percentuale è la medesima applicata in caso di sorpassi di credito, sopra la quale è necessaria una giustificazione in sede di consuntivo dell'opera;
- il limite di fr. 500'000.- è in vigore da parecchi anni e non è mai stato adattato, ma oggettivamente i costi di costruzione e i costi in altri ambiti sono aumentati abbastanza regolarmente;
- Il nuovo limite di fr. 1'000'000.- sarebbe il limite massimo e verrebbe raggiunto solo in rari casi.

Art. 15 cpv. 4 e 5 *Sessioni ordinarie del Consiglio comunale (art. 49 cpv. 4 e 5 LOC)*

Anche qui si tratta di allineare la regolamentazione imperativa contenuta nella LOC e in vigore dal 1.09.2014 riguardante i termini entro cui convocare le sessioni ordinarie del Consiglio Comunale. In particolare si noti che dal 01.09.2014 è solo possibile prorogare, senza intervento del Consiglio di Stato, il termine della sessione ordinaria in cui viene discusso e deciso il consuntivo dell'anno precedente, mentre non è più possibile farlo per il termine riguardante la discussione e la decisione sul preventivo dell'anno seguente. Resta la possibilità per il Consiglio di Stato di prorogare eccezionalmente gli ultimi termini fissati.

Art. 24 cpv. 1 e 5 *Messaggi municipali e Rapporti commissionali (art. 56 cpv. 1 e 57 cpv. 2 LOC)*

Il nuovo articolo 24 cpv. 1 si allinea alla norma imperativa dell'art. 56 cpv. 1 della LOC, in vigore dal 01.09.2014, il quale ha inserito l'ultimo termine del 31 ottobre dell'anno precedente per trasmettere il messaggio sul preventivo dell'anno successivo. Inoltre viene inserito un nuovo cpv. 5 all'art. 24, concernente il rinvio dei messaggi al municipio, corrispondente all'articolo 57 cpv. 2 LOC in vigore dal 01.09.2014.

Art. 29 cpv. 2 *Proposte di emendamento (art. 38 cpv. 2 e 59 cpv. 2 LOC)*

Dal 1.9.2014 le stesse devono essere presentate per scritto.

Art. 31, 31a, 31b, 32 *Modo di votazione in CC (art. 60 e 61 LOC, 9a RALOC e 17 LCCit)*

Si propone l'adeguamento delle modalità di voto a seguito dell'introduzione del sistema elettronico e delle nuove norme imperative della LOC riguardante la designazione dei delegati in seno agli organi dei soggetti enti esterni (v. nuovo art. 9 cpv. 1 lett. p ROC).

Art. 32 cpv. 3            *Servizi di interesse comunale e concessioni (art. 61 cpv. 2 LOC)*

Modifiche e nuovi contenuti a dette disposizioni come a decreti del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato pubblicati sul BU 10/2019 del 05.03.2019 e aventi per oggetto la modifica della LOC e l'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) con effetto del 1 luglio 2019.

Art. 35 cpv. 1 e 3 (nuovo)    *Interrogazioni (art. 65 LOC)*

Il nostro LOC prevede già da tempo l'istituto dell'interrogazione, facoltà concessa ma non obbligata dalla LOC. Secondo l'attuale nostro ROC, il termine per rispondere assegnato al Municipio è di 30 giorni: portiamo qui la suggestione di aumentare tale termine a 60 giorni (come per esempio nel ROC di Mendrisio) o a 90 giorni (ROC Lugano) ritenuto l'effettiva necessità di adeguato tempo per emettere un tale atto.

Si propone inoltre di inserire un nuovo cpv. 3 dello stesso tenore dell'articolo 65 LOC, disciplinamento obbligatorio nel caso in cui un comune adotta l'istituto dell'interrogazione, voluto nell'ottica della garanzia di una migliore informazione e comunicazione tra esecutivo e legislativo. L'inserimento è dettato dalla necessità di avere direttamente nel disposto comunale tutta la regolamentazione che disciplina un istituto molto usato dai consiglieri comunali.

Art. 36 cpv. 1 e 4 (nuovo)    *Interpellanza (art. 66 cpv. 3 LOC)*

Viene inserita al cpv. 1 la facoltà di presentare l'interpellanza anche in formato elettronico allineandosi a quanto prescritto dalla LOC e in vigore dal 15.05.2015.

Si propone di inserire un nuovo cpv. 4 dello stesso tenore dell'articolo 66 cpv. 5 LOC, disciplinamento obbligatorio voluto nell'ottica della garanzia di una migliore informazione e comunicazione tra esecutivo e legislativo. L'inserimento è dettato dalla necessità di avere direttamente nel disposto comunale trattante un istituto molto usato tutta la regolamentazione che lo disciplina.

Art. 37 cpv. 7 (nuovo)            *Mozione (art. 67 LOC non regolamenta)*

Per quanto riguarda la problematica delle mozioni inevase, i cui autori non siedono più in Consiglio comunale, al capoverso 7 dell'art. 37 si propone una regolamentazione simile a quella prevista a livello cantonale e contenuta nella Legge sui rapporti tra Gran Consiglio e Consiglio di Stato (v. art. 110: *I Le iniziative e le mozioni i cui firmatari non sono più membri del Gran Consiglio sono stralciate, salvo che esse siano riprese da altri deputati. 2 I Servizi del Gran Consiglio informano il Gran Consiglio dell'avvenuto stralcio.* )

Questa proposta di modifica segue in particolare e da ultimo l'esito positivo della presentazione in occasione della seduta del nostro Consiglio comunale del 13 novembre 2017 dell'interpellanza del consigliere comunale Nicola Pini e cofirmatari "Per una migliore regolamentazione e gestione delle mozioni" e relativa risposta del Municipio, a seguito della quale l'interpellante, anche a nome dei cofirmatari, si era dichiarato molto soddisfatto.

Il criterio determinante di stralcio di una mozione è pertanto lo stesso di quello contemplato dalla normativa cantonale, cioè quello del suo interesse, presente o meno, per il legislativo in carica, indipendentemente dallo stadio in cui si trova l'analisi della mozione stessa.

Non riteniamo che la proposta di regolamentazione sia in urto con la LOC, silente su questo tema. Se il principio è valido per gli atti di ugual natura e portata presentati in ambito cantonale, si vede male che un tale principio venga negato a un ente autonomo comunale.

Art. 38 cpv. 3 *Regime transitorio della Commissione di revisione AAP*

Modifiche e nuovi contenuti a dette disposizioni come a decreti del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato pubblicati sul BU 10/2019 del 05.03.2019 e aventi per oggetto la modifica della LOC e l'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) con effetto del 1 luglio 2019.

Art. 39 cpv. 5 *Regime transitorio per l'Azienda Acqua Potabile AAP*

Modifiche e nuovi contenuti a dette disposizioni come a decreti del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato pubblicati sul BU 10/2019 del 05.03.2019 e aventi per oggetto la modifica della LOC e l'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) con effetto del 1 luglio 2019.

Art. 44 cpv. 1 *Migliore definizione del ruolo della Commissione della gestione*

Modifiche e nuovi contenuti a dette disposizioni come a decreti del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato pubblicati sul BU 10/2019 del 05.03.2019 e aventi per oggetto la modifica della LOC e l'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) con effetto del 1 luglio 2019.

Art. 50a (nuovo) *Trasmissione atti in formato elettronico (art. 11a RALOC)*

Si ritiene opportuno completare la regolamentazione sulla trasmissione degli atti con la facoltà già accordata dal RALOC di trasmissione degli atti in formato elettronico.

Art. 52 cpv. 1 *A seguito dell'introduzione delle disposizioni sui servizi di interesse comunale e concessioni*

Modifiche e nuovi contenuti a dette disposizioni come a decreti del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato pubblicati sul BU 10/2019 del 05.03.2019 e aventi per oggetto la modifica della LOC e l'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) con effetto del 1 luglio 2019.

Art. 53 cpv. 2 seconda frase *Iniziativa -Controprogetto e votazione (art. 77a cpv. 1 LOC)*

La modifica in ambito di domanda di iniziativa prevede un termine più lungo, per tenere conto della tempistica imposta dal voto per corrispondenza.

Art. 55 cpv. 1            *Referendum – modifica a seguito dell'introduzione delle disposizioni sui servizi di interesse comunale e concessioni*

Modifiche e nuovi contenuti a dette disposizioni come a decreti del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato pubblicati sul BU 10/2019 del 05.03.2019 e aventi per oggetto la modifica della LOC e l'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) con effetto del 1 luglio 2019.

Art. 55 cpv. 5            *Referendum (art. 75 cpv. 5 LOC)*

Il termine per sottoporre il referendum alla votazione popolare è stato aumentato da 4 a 5 mesi, così da meglio ossequiare la tempistica imposta dalla recente introduzione del voto per corrispondenza generalizzato.

Art. 74 e 75              *Banca Dati (art. 6 LPDP)*

Si tratta di inserire nel ROC le basi legali – in un'ottica della protezione dei dati – degli archivi della documentazione, delle liste delle pendenze e dell'applicativo informatico per la gestione unificata delle banche dati previste dal diritto settoriale superiore (Gecoti e simili).

L'obbligo della base legale è stabilito dall'art. 6 Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), entrato in vigore il 1. Gennaio 2016.

Secondo l'art. 6 LPDP, le elaborazioni sistematiche di dati personali - vale a dire le elaborazioni che presentano regolarità o durata (art. 4 cpv. 4 LPDP), come quelle che avvengono tramite l'utilizzo di banche dati - richiedono una base legale. La stessa è tesa a garantire un fondamento democratico e la sicurezza giuridica quando lo Stato elabora dati in modo sistematico. L'obbligo della base legale si estende a tutti i soggetti della LPDP, quindi anche ai Comuni (art. 2 cpv. 2 LPDP).

Art. 109 cpv. 3            *Multa (art. 145 cpv. 3 LOC)*

La modifica introdotta nella LOC e entrata in vigore il 15.04.2016 viene qui ripresa nel nostro ROC. Si tratta della facoltà accordata alla Polizia, simile a quella introdotta nella legge sull'ordine pubblico Cantonale, di richiedere al contravventore residente all'estero un'anticipata garanzia e ciò per una migliore gestione di questo tipo di procedure, fino a quelle relative all'incasso delle multe e relative spese procedurali.

Art. 110 cpv. 2 (nuovo) *Procedura, pagamento, prescrizione (art. 147 cpv. 2 e 148 cpv. 1 LOC)*

Si inserisce la facoltà di delega del Municipio ai direttori dei servizi dell'amministrazione comunale per l'avvio di tutte le procedure contravvenzionali nelle materie a loro attribuite e per infliggere le relative multe fino a fr. 300.--.

Tale possibile facoltà di delega è stata introdotta nella LOC a seguito della richiesta di alcuni comuni medio-grandi, tra cui il nostro, così da snellire il lavoro burocratico per i casi cosiddetti “bagatella”.

Beninteso, come è il caso per tutte le decisioni che vengono prese via delega dai servizi comunali, contro le stesse è dapprima accordato ai destinatari delle stesse la possibilità di reclamo al Municipio (v. art. 9 cpv. 5 LOC), così da garantire se desiderato un ulteriore controllo sull’attività direttamente espletata dall’amministrazione comunale.

Art. 111 cpv. 2            *Regolamenti (art. 187 lett. b)*

Si tratta di aggiornare l’indicazione contenuta nel nostro ROC all’art. 111 cpv. 2, parificandola a quella già inserita all’art. 55 ROC, inserendo la modifica del periodo di esposizione all’albo comunale dei regolamenti comunali durante il quale è data facoltà di referendum, termine che è passato da 30 a 45 giorni a seguito dell’entrata in vigore il 01.07.2009 della modifica dell’art. 187 b) LOC.

Ricordiamo che, malgrado il testo superato del ROC, già prevaleva comunque finora la norma della LOC che era immediatamente applicabile.

Art. 112 cpv. 1            *Ordinanze (art. 192 LOC)*

Si tratta di aggiornare l’indicazione contenuta nel nostro ROC, inserendo la modifica del periodo di esposizione all’albo comunale delle ordinanze municipali, termine che è passato da 15 a 30 giorni a seguito dell’entrata in vigore della nuova Legge sulla procedura amministrativa il 1 marzo 2014.

Il relativo art. 192 cpv. 2 LOC è stato allineato ai termini della LPAm nel corso del 2017 e pure ora, in occasione del presente aggiornamento delle norme del nostro ROC, si procede a questo adeguamento.

Ricordiamo che, malgrado il testo superato della LOC e del ROC, già prevaleva comunque finora la norma della LPAm che era immediatamente applicabile.

Art. 114a                    *Assunzione di servizi di interesse comunale*

Modifiche e nuovi contenuti a dette disposizioni come a decreti del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato pubblicati sul BU 10/2019 del 05.03.2019 e aventi per oggetto la modifica della LOC e l’abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) con effetto del 1 luglio 2019.

Art. 114b                    *Aziende comunali*

Modifiche e nuovi contenuti a dette disposizioni come a decreti del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato pubblicati sul BU 10/2019 del 05.03.2019 e aventi per oggetto la modifica della LOC e l’abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) con effetto del 1 luglio 2019.

Art. 115h                    *Regolamentazione dell’istituto delle concessioni già prevista  
nella LMSP*

Modifiche e nuovi contenuti a dette disposizioni come a decreti del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato pubblicati sul BU 10/2019 del 05.03.2019 e aventi per oggetto la modifica della LOC e l’abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) con effetto del 1 luglio 2019.

## 2. Istruttoria

2.1 Per approfondire il presente MM la scrivente ha subito costituito nel suo seno una sotto commissione composta dal relatore principale e dalla co relatrice Anna Maria Ferricoli.

Nella seduta del 03.02.2020 sono stati sentiti l'On. Sindaco e il segretario comunale aggiunto e giurista del comune Avv. Snider.

Ha esordito l'On. Sindaco allegando la necessità di adeguare e attualizzare le norme comunali a quelle di rango superiore.

Si è colta l'occasione per conferire al complesso maggiore organicità anche in relazione alle direttive della SEL.

Da parte sua l'Avv. Snider (il quale va pubblicamente ringraziato per l'enorme mole di lavoro prestato) ha ribadito che prima occorre chiarire e poi approfondire gli articoli nella loro complessità.

Si è approfittato per aggiornare e affinare le normative adeguandole alle modifiche federali e cantonali di rango superiore.

Alcune modifiche sono state concretizzate nel 2007, rispettivamente nel 2009 e nel 2017/2018.

Lo scopo precipuo della modica, analogamente a quanto espresso dall'On. Sindaco, è di rendere il ROC più organico e di facile utilizzo, compendiando non solo modifiche più recenti, ma anche quelle più datate.

La legislazione federale e la LOC costituiscono i pilastri nella loro obligatorietà (intesa in particolare per le norme organizzative).

Le disposizioni potestative, che conferiscono varie facoltà all'ente comunale, erano in parte già presenti; nell'ambito della revisione sono state affinate anche sulla scorta delle raccomandazioni della SEL.

L'Avv. Snider ha recato l'esempio dell'art. 110 cpv. 2, per il quale i rapporti contravvenzionali e le multe fino a CHF 300.- possono essere delegati ai servizi dell'amministrazione comunale (intesi come direttori e funzionari); attualmente le decisioni sono invece di competenza del Municipio, a cui ridonda pure la trattazione di altre tematiche "bagatellari", quali l'emissione delle bollette relative al consumo dell'acqua potabile.

Con la revisione, per alleggerire le sedute municipali, giustamente i servizi amministrativi gestiranno tutte queste casistiche secondarie, in linea con quanto auspicato dal vice Sindaco di Bellinzona, On. Bersani, nell'interessantissima puntata di Falò trasmessa dalla RSI La 1 il 07.11.2019 intitolata "Municipali che fatica".

Il Giurista del comune ha poi portato esempi di modifiche non sostanziali, quali quella dell'art. 9 g) che prevede la nomina da parte del consiglio comunale delle commissioni permanenti e di quelle speciali ogni 4 anni nella seduta costitutiva (precisazione linguistica) e dell'art. 9 cpv. 2 (innalzamento del limite massimo globale annuo per investimenti in delega da 500'000 a 1'000'000'000 di CHF); in questo caso non è la LOC ma il Municipio a motivare la delega per poter avere più mezzi a disposizione.

Come giustamente riportato nelle giustificazioni, il limite in vigore non è mai stato adattato, ma oggettivamente i costi di costruzione e quelli in altri ambiti sono lievitati con regolarità.



In altri ambiti si è proceduto con anticipo a una riorganizzazione tecnica delle norme.

Altre disposizioni sono invece nuove, quali ad esempio l'art. 114 a e b sull'assunzione dei servizi d'interesse comunale e sulle aziende comunali, con particolare valenza del regime transitorio dell'art. 114 b cpv. 3 che prevede che la AAP (non più municipalizzata ma comunale) e il suo regolamento saranno adattati entro il 31.12.2021.

Ha pure citato l'esempio dell'art 29 cpv. 2 relativo alle proposte di emendamento in consiglio comunale; in analogia all'art 38 LOC; queste proposte relative a un oggetto all'ordine del giorno (anche quelle formulate in seduta) devono essere formalizzate per iscritto e consegnate al Presidente prima della votazione.

Sugli emendamenti commissionali che tengono conto delle direttive della SEL, si tornerà più compiutamente in appresso.

D'inciso anche l'Avv. Biasca va pubblicamente ringraziata per l'inflessibile e competente operato messo in atto.

Per il momento ci si limita ad evidenziare che le raccomandazioni cantonali sono pervenute al Municipio dopo la presentazione del messaggio; le relative verifiche non hanno di conseguenza potuto essere espletate in anticipo.

In buona sostanza si tratta comunque di consigli / raccomandazioni su aspetti non sostanziali.

Per quanto concerne la registrazione delle sedute di CC con l'impianto audio il Municipio propone di mettere a verbale nominativamente l'espressione del voto, analogamente a quanto predisposto per il Gran Consiglio.

Pure sulla proposta di emendamento dell'art. 86 (pagamento delle sedute con relatori di commissioni diverse) del collega On. Pierluigi Zanchi si discetterà in prosieguo.

Si è poi avviata una discussione in seno alla commissione e riguardante in particolare gli art. 9 cpv. 2 e 5 (Attribuzioni del Consiglio Comunale) a all'art. 2 b (Associazioni e Pro di quartiere), quest'ultimo di particolare rilevanza per la collega On. Camponovo, Presidente della associazione Rusca e Saleggi che aveva già approfondito la nuova normativa con il segretario comunale Avv. Gerosa.

A mente dell'On. Sindaco fa stato la suddivisione del territorio regolata dall'art. 2 ROC, rispettivamente quanto sancito dal PR, dovendosi garantire maggiore flessibilità con la necessità del quartiere di adeguarsi, anche se ci potrebbero essere limitazioni delle attività, non figurando ad esempio nelle NAPR la denominazione "Rusca e Saleggi".

Va comunque rilevato che le attività delle associazioni di quartiere figurano dettagliatamente sul rispettivo sito, aspetto determinante per i bisogni dell'utenza, anche perché le associazioni di quartiere (analogamente a Lugano ove però in buona parte coincidono con il territorio degli ex comuni aggregati) nascono su spinta e iniziativa della cittadinanza, che intende in tal modo salvaguardare i suoi interessi come interfaccia con le autorità comunali; basta ricordare l'eccellente attività che le associazioni più impegnate propongono a favore della popolazione (incluso la cultura, l'ambiente e la socialità).

La scrivente raccomanda pertanto che la cartina allestita venga rivista sulla scorta di quanto anticipato dall'On. Camponovo al segretario comunale per quanto riguarda Locarno Monti e Solduno Vattagne.

In particolare all'art. 2 b la SEL annota che è data la facoltà di dotare l'organizzazione di quartiere di un budget finanziario (art. 42 LOC) essendo però la scelta in merito strettamente locale; d'intesa con l'Avv. Snider la scrivente ritiene di non prevedere un budget, dal momento che ciò sarebbe più indicato per realtà con più mezzi a disposizione come a Lugano, ritenendo con ciò sufficienti i contributi elargiti a Locarno.

(L'Avv. Snider ha proseguito la sua interessante carrellata di esempi) collegando l'art. 2 b (Associazioni e pro di quartiere) con l'istituto della petizione, sancito dall'art 56 ROC.

Egli ne ha sviscerato la portata, esemplificando i casi di Monte Brè e della pedonalizzazione (e il suo contrario) in Città vecchia; in questo secondo caso l'istituto (pur non essendo vincolante) serve al Municipio per pianificare, in collaborazione con cittadini e commercianti, il futuro assetto di quel quartiere; evidentemente la portata della petizione diverge a dipendenza del numero delle firme raccolte.

Si tratta di un indicatore importante (input del processo decisionale) anche in vista dell'elaborazione dei messaggi municipali, del dibattito in CC dopo i rapporti commissionali e dell'eventuale referendum dopo la decisione del legislativo.

Particolare attenzione è stata in seguito dedicata all'istituto dell'interrogazione (art. 35 ROC) per il quale il termine per la risposta al Municipio è stato portato da 30 a 60 giorni (analogamente a Mendrisio) mentre a Lugano il termine è di 90 giorni.

Se la necessità di approfondire entro un lasso di tempo sufficiente è da tutelare, appare di contro eccessivo il termine di Lugano, troppo dilatato, soprattutto in caso di tematiche di stretta attualità, ormai superate al momento della risposta municipale.

È stata colta l'opportunità per riconoscere la differenza tra interrogazione e interpellanza, essendo le finalità diverse.

L'interpellanza mira infatti a un dibattito aperto nella seduta di CC alla presenza della stampa e dovrebbe trattare tematiche di portata più generale, mentre l'interrogazione dovrebbe per contro riferirsi a temi più circoscritti afferenti al singolo.

La scelta avviene dunque caso per caso, a dipendenza delle tematiche sollevate.

Qualora la risposta orale all'interpellanza non raccogliesse la soddisfazione del consigliere comunale che la tramuta in mozione, il requisito dell'urgenza viene a cadere, prolungandosi con quest'ultimo atto il processo decisionale ulteriormente.

D'inciso si rileva che il termine di 60 giorni non è imperativo ma d'ordine, giustificandosi eventuali ritardi con tematiche particolarmente complesse.

Si è poi passati all'art. 39 cpv. 1 (Composizione e nomina delle commissioni del CC) che conferma i minimal standards sanciti dalla LOC, ossia 11 membri in gestione e PR e 7 in legislazione.

La scrivente ha approfondito la tematica riprendendo un assunto annoso, quello della sotto dotazione della legislazione, in quanto se, da un punto di vista appare legittimo mantenere l'effettivo della gestione ( per i MM più complessi dal profilo finanziario e per l'esame di

preventivi in particolare) dall'altro l'effettivo di 11 membri per la CPR non è sempre giustificato, soprattutto quando non vengono trattati messaggi o mozioni (come è stato evidentemente il caso per il monumentale MM 50 sulla variante di PR beni culturali).

Nessuno intende togliere alla gestione il fulcro della maggiore rappresentatività, ma è evidente che la legislazione sia in affanno; qualora l'inoltro di mozioni di sua competenza dovesse proseguire con il ritmo attuale, si dovrà giocoforza aumentare l'effettivo, rispettivamente scorporarla in due sotto commissioni quella della legislazione e quella delle naturalizzazioni, fatta salva l'ipotesi di poter beneficiare di un segretariato permanente, legittima richiesta che è sempre stata disattesa dall'esecutivo con motivazioni del tutto incomprensibili.

All'art. 45 (Attribuzioni alla CL) ci si è chiesti se il preavviso relativo alle dimissioni e rinuncia alla carica debba includere anche quella di supplente municipale o di subentrante in Municipio; ci si è espressi all'unanimità per una risposta negativa, rientrando la tematica nelle competenze municipali.

Quanto al supplente municipale, la riflessione si è allargata all'art. 84 d (Supplenti municipali), stabilendo che la convocazione di questa figura non sia mai avvenuta in tempi recenti, apparendo essa necessaria se venisse a mancare il quorum, rispettivamente per la trattazione di pratiche urgenti.

All'art. 86 cpv. 1(Diarie per sedute) è stato approfondito il tema della diaria per seduta e della redazione di rapporti complessi; gli esiti della discussione sono riassunti nella proposta di emendamento che seguirà.

Per quanto concerne i posteggi gratuiti durante le sedute si propone l'inserimento di un nuovo cpv. 5.

Da un profilo generale va rilevato che per le indennità e le diarie sono già previsto l'adeguamento al caro-vita, mentre non è purtroppo possibile defiscalizzarle in quanto un'analoga proposta sarebbe in contrasto con la legislazione cantonale di rango superiore (legge tributaria e legge sui rapporti tra il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio).

Strettamente connessa è stata la riflessione attorno all'art. 85 (Spese, spese di rappresentanza e indennità per missioni).

A parte la modestia degli importi complessivi in gioco, in tempi recenti non è mai stato chiesto un rimborso di spese di rappresentanza, rispettivamente straordinarie, limitandosi le richieste dei municipali al rimborso del biglietto ferroviario.

In fine si è approfondito l'art. 112 (Ordinanze), in particolare la riduzione del termine di esposizione all'albo comunale da 45 a 30 giorni; si è trattato di un adeguamento dell'art. 192 LOC che a sua volta riprende lo stesso termine ricorsuale di cui all'art. 231 cpv. 2 LOC (modifica del 01.06.2017).

2.2 Il 19.02.2020 il sottoscritto relatore principale ha trattato con l'Avv. Snider gli emendamenti commissionali che saranno via via proposti.

Introduttivamente è stata chiarita la portata (in parte già anticipata) del diverso grado delle norme proposte:

- Norme imperative gerarchicamente superiori;
- Norme non strettamente necessarie ma inserite a conferire maggiore organicità;
- Norme potestative liberamente adattabili dal singolo comune, in molti casi già inserite nei ROC e adeguate alla legislazione cantonale;
- Norme facoltative;
- Proposte

### 3. Emendamenti proposti

3.1 Art. 2 a cpv. 2 – (Organizzazione dei quartieri Servizi) in luogo e vece del tenore proposto, si propone di adottare la seguente formulazione:

*“Il Municipio fissa, mediante risoluzione di pubblicazione all’albo comunale almeno 30 giorni prima delle elezioni o della votazione, il numero e la composizione degli uffici elettorali”*

§ *“Resta riservata la competenza del Consiglio di Stato per le elezioni di spoglio cantonale.”*

La SEL ricorda che formalmente (per motivi di organizzazione dello spoglio) il numero degli uffici elettorali delle elezioni con spoglio cantonale (elezioni cantonali e comunali) è stabilito dal Consiglio di Stato (art. 22 cpv. 2 e 29 cpv. 2 LEDP).

Viene per tanto suggerita la modifica riportata.

3.2 Art. 9 cpv. 1 (Attribuzioni del CC) viene proposto Snider il seguente tenore:

*“Nomina, secondo le regole degli art. 31, 31 a e 32, i delegati del comune negli altri enti di diritto pubblico o privato in cui il comune ne è parte; sono riservati i casi di competenza municipale”*

Il rinvio alle altre disposizioni unifica la materia del sistema di nomina dei delegati comunali in un unico pacchetto.

Art. 9 cpv. 2 (Non emendamento ma spiegazione), la motivazione dell’inserimento dell’importo di CHF 1'000'000'000 si riallaccia all’art. 60 cpv. 4 ROC che sancisce il principio della delega del Municipio ai funzionari dell’Amministrazione.

Il disposto della delega decisionale è sancito dall’art. 13 cpv. 2 LOC ed è delucidato nella circolare della sella dei comuni 6 del 27.05.2019.

### 3.3 Art. 10 cpv. 2 - Seduta costitutiva.

*“La seduta è aperta dal consigliere più anziano di militanza e da quello più anziano di anagrafe presenti; il consigliere anziano di militanza chiama due scrutatori a formare l'ufficio provvisorio.”*

Anche se, a quanto pare la proposta non rispetta le norme di rango superiore, a mente della commissione si tratta di dare il giusto riconoscimento anche al consigliere anziano di militanza.

### 3.4. Migliore specificazione per gli art. 12 (Presidente) e 84 (Onorari del sindaco e dei municipali) ROC – Ripresa della mozione 13.03.2016 dei colleghi On. Zanchi, Canonica, Vetterli, Mellini e Nicora e dall' ex collega Helblig

L'atto parlamentare, in considerazione del ritiro espresso dal collega On. Zanchi, era stato riattivato in progetto nel mese di aprile 2018 dal sottoscritto relatore principale; non vi era però stato un ulteriore seguito.

Occorre dunque cogliere l'occasione della presente revisione per ripresentare le due tematiche.

#### 3.4.1 Premessa:

La bozza di atto parlamentare riprendeva in buona parte quello presentato il 10.03.16 dai colleghi On. Zanchi, Canonica, Vetterli, Mellini e dagli ex colleghi Helbling e Nicola, dal momento che, nello mese di febbraio 2017 la scrivente aveva stilato il rapporto in buona parte favorevole alla mozione, dopo che in gennaio l'On. Zanchi aveva confermato la sua attualità, mentre, in febbraio, qualche settimana dopo l'On. Mellini per il tramite dell'On. Beltrame aveva comunicato l'intenzione di ritirarla.

La seconda versione aveva salvaguardato i due articoli che possono essere modificati, lasciando cadere la proposta di modifica dell'art. 17 (Modo di convocazione), che si presentava invece molto più ardua, come pure la richiesta di retroattività (parimenti problematica), limitandosi a una eventuale vigenza “nunc et pro futuro”.

#### 3.4.2 Proposte di nuova regolamentazione:

Art. 12 (Presidente) inserimento di un nuovo cpv. 4 del seguente tenore:

*“Il presidente in apertura di ogni seduta informa sugli affari correnti che lo investono e in particolare sui ricorsi inoltrati a seguito delle risoluzioni prese dal legislativo.”*

Nell'ABC del consigliere comunale ultima edizione<sup>1</sup> figura per il presidente anche il compito d'informare il legislativo che presiede. Considerato che questa prassi non è ripresa in alcuna norma applicabile, si ritiene doveroso inserirla nel ROC.

Art. 84 (Onorari del sindaco e dei municipali):

Occorre regolare l'indennità dei membri dell'esecutivo cittadino in caso di assenze.

Infatti questo articolo tratta unicamente delle indennità annue versate a sindaco, vicesindaco e municipali, ed è silente riguardo il procedere in caso di loro assenza.

Se per i supplenti municipali con l'indennità di 100 franchi a seduta la questione è chiaramente regolata, siccome in caso di loro assenza quest'importo non viene loro corrisposto, il discorso cambia totalmente per chi riceve un'indennità annua come è il caso per il sindaco, per il vicesindaco e per i singoli municipali.

La stessa modalità di retribuzione a seduta come per i supplenti municipali è applicata anche per le indennità percepite dai consiglieri comunali secondo l'articolo 86 ROC: giustamente al membro del legislativo che non partecipa a sedute di commissione, o a quelle di consiglio comunale, poiché assente, correttamente non viene corrisposto nulla.

Pur capendo che il lavoro nell'esecutivo cittadino sia oneroso si ritiene comunque non corretto che il ROC non preveda una normativa in caso di assenze prolungate di un suo membro senza che vi sia alcuna decurtazione dell'indennità annua percepita, secondo quanto previsto all'articolo 84.

Per evitare questa disparità di trattamento va dunque regolata meglio nel ROC questa lacuna inserendo un cpv. 3 all'art. 84 che abbia a regolamentare le assenze dei membri dell'esecutivo. Si reputa che vada tenuta in considerazione la percentuale delle assenze alle sedute municipali accumulate sull'arco di un anno, o nel periodo considerato (all'inizio e alla fine del periodo di legislatura). Per assenze uguali o superiori al 15%, accumulate da un membro dell'esecutivo nel periodo considerato, l'indennità percepita dovrebbe essere diminuita in funzione della percentuale delle assenze accumulate. Per assenze inferiori o uguali al 14% non ci sarà alcuna decurtazione di onorario.

Per esempio le sedute municipali nel 20XX sono state 60 in totale e un municipale è stato assente per 15 sedute sull'arco di un anno.

La percentuale di assenza è quindi stata del 25%. L'indennità annua prevista dal ROC è di fr 32'571.- ma visto che le assenze che questi ha accumulato nel periodo considerato, gli saranno tolti il 25% del totale, ossia fr. 8'142.75 e gli sarà corrisposta un'indennità pari fr. 24'428.85.

Quindi l'art 84 ROC dovrebbe essere completato con l'inserimento di un nuovo cpv. 3 del seguente tenore:

*“Qualora le assenze di un membro dell'esecutivo dovessero essere uguali o superiori al 15% del totale delle sedute municipali del periodo retribuito, l'indennità totale prevista verrà decurtata proporzionalmente alla percentuale di assenza alle riunioni dell'esecutivo di un anno civile o pro rata tempore”.*

---

<sup>1</sup> ABC del Consigliere comunale SEL, Bellinzona 2020

Solo in questo modo si potrà infatti colmare disparità di trattamento tra membri retribuiti a seduta e quelli invece secondo un'indennità annua.

3.5 Art. 14 a - Mezzi tecnici: si rinvia a quanto espresso più oltre in punto alle circolari SEL si rinvia quanto espresso più oltre sub. 4.4.

3.6 Art. 31 (Modo di votazione) si rinvia quanto espresso più oltre sub. 4.5.

*“Il risultato della votazione palese è pubblicato sotto forma di elenco nominativo; in forma cartacea solo quello sul complesso”*

mentre l'attuale cpv. 3 diventerà cpv. 4 e l'attuale cpv. 4 diventerà cpv. 5.

3.7 Art. 37 (Mozione) occorre allineare la normativa al tenore del nuovo art. 67 cpv. 2 LOC, in vigore del 01.07.2019.

Cpv. 1: al termine della formulazione proposta va inserita la seguente:

§ *“È esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica della medesima.”*

Inserimento di un Cpv. 2 (nuovo) del seguente tenore:

§ *“Esse devono immediatamente essere demandate per esame a una commissione permanente o speciale, ritenuto l'obbligo del Municipio di allestire:*

a) *un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro il termine di un mese:*

b) *“un preavviso scritto sulla mozione entro il termine di 4 mesi*

*Se il Municipio non intende esprimersi sul suo contenuto deve pure comunicarlo entro lo stesso termine”*

Cpv. 3: invariato

Cpv. 4: adozione del seguente tenore, ritenuto lo stralcio di quello attuale

*“Il Municipio è pure tenuto a collaborare in ogni fase della procedura fornendo la necessaria documentazione e assistenza”*

Cpv. 6: invariato

Cpv. 7: idem

Si precisa in proposito che il criterio determinante per stralcio di una mozione è il medesimo di quello contemplato dalla legislazione cantonale per il Gran Consiglio (Legge sui rapporti tra Gran Consiglio e Consiglio di Stato), ossia quello del suo interesse, attuale o meno per il

legislativo in carica, indipendentemente dallo stadio in cui si trova la trattazione della mozione stessa.

Si tratta di allinearsi alla normativa prevista in Gran Consiglio per atti di analoga natura e portata.

### 3.8 Art. 38 cpv. 3 (Commissioni):

Si propone di emendare la norma inserendo “del” tra...”Azienda” e “suo relativo”

### 3.9 (Art. 50 a Trasmissione di atti al Consiglio comunale in formato elettronico)

Si tratta di una clausola potestativa e non obbligatoria, in allineamento con l’art. 11 a RA. LOC in vigore dal 01.07.2019.

3.10 Art. 86 - Diarie per seduta si rinvia quanto espresso più oltre sub. 5.

### Titolo settimo – Le aziende municipalizzate

Non può essere accolta la suggestione di sostituire “comunali” a “municipali” in quanto la nostra AAP sarà tutt’ora operante come Azienda comunale dal 01.07.2020 al 31.12.2021.

La relativa norma transitoria (allineata agli art. 192 b e 50 a LOC) è sancita dall’art. 107 cpv. 3 ROC che si riferisce pure alla necessità di adeguarsi all’art. 114 b ROC.

All’AAP è così concesso il tempo necessario per conformarsi e modificare il proprio statuto da azienda municipalizzata a azienda comunale, configurazione giuridica sancita dal nuovo titolo dodicesimo del ROC che sanziona appunto l’assunzione di servizi d’interesse comunale e aziende comunali.

Tornando al titolo settimo, lo stesso sarà adeguato tra qualche anno, allorché l’AAP non opererà più con l’attuale statuto.

4. La scrivente si è pure chinata sulla congruenza della revisione proposta con le più recenti circolari delle SEL.

4.1 Circolare n. 19 0606-7 del 27.05.2019 relativa all’abrogazione della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.

Come esplicitato in precedenza, fa stato quanto sancito dall’art. 114 b ROC- aziende comunali- che sancisce (cpv. 1) che il Comune ha la facoltà di istituire aziende comunali allo scopo di gestire uno o più settori in modo distinto dagli altri rami dell’amministrazione comunale.

D’inciso (v. MM n. 88 del 17.04.2019 concernente la costituzione dell’Ente autonomo Istituto per anziani San Carlo) si rileva che questa è la configurazione giuridica scelta per l’istituto San Carlo.



In quel MM è stata inserita un'interessante disanima giuridica sulla portata di questo nuovo istituto:

*“Il modello dell’Ente autonomo di diritto comunale si situa in una fascia intermedia tra il modello dell’azienda municipalizzata e quello della società anonima di diritto privato. L’Ente autonomo di diritto comunale offre opportunità di autonomia e flessibilità interessanti, che possono essere abbastanza liberamente modulate tramite la definizione dello statuto. Un vantaggio non irrilevante è quello dato dalla possibilità di una gestione più moderna del personale, adottando elementi di flessibilità non sempre previsti a livello di regolamenti organici di diritto pubblico. Analoga flessibilità è data sul fronte della gestione finanziaria e della contabilità, con particolare riferimento alla politica di ammortamento”.*<sup>2</sup>

Il cpv. 2 prevede che le aziende comunali non hanno personalità giuridica e che la loro organizzazione è stabilita da un regolamento comunale, fatto salvi gli art. 192 c - 192 e LOC.

Al cpv. 3 (come già riferito in precedenza) è censito che l'AAP è istituita ai sensi della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici e del suo regolamento, le disposizioni saranno adeguate alle norme degli art. 114 b ROC e 192 c – 3 LOC entro il 31.12.2021 giusta l'art. 50 a LOC.

Va comunque, a scanso di equivoci, rilevato che l'approvvigionamento elettrico è trattato nello specifico regolamento.

#### 4.2 Circolare numero 190606-76619 relativa alla gestione finanziaria.

Le normative, d'intesa con il capo contabile dot. Filippini, saranno implementate a partire dal 01.01.2022, dovendosi attendere direttive più specifiche.

#### 4.3 Circolare numero 1906-818619 relativa alla modifica della trattazione delle mozioni dal 01.07.2019 (art. 67 LOC).

Come già precedentemente espresso la partecipazione del Comune al finanziamento esula dal ROC.

#### 4.4 Circolare numero 200130-1 del 31.01.2020 relativa alla modifica del RA LOC in vigore dal 02.04.2020.

In buona sostanza, trattasi di adeguamenti di natura formale che non toccano le proposte di modifica del ROC in esame (con le quali le modifiche del RA LOC sono già state considerate).

Vi è comunque un'eccezione, oggetto della proposta di emendamento che seguirà.

---

<sup>2</sup> MM n. 88, pag. 3-4

In effetti, l'art. 7 cpv. 3 let. c (RA LOC) prevede la cancellazione delle registrazioni audio delle discussioni in seduta di legislativo dopo la crescita in giudicato della contestuale decisione di approvazione del verbale.

È dunque concessa la facoltà del ROC di prevedere la normativa che, qui di seguito si propone come aggiunta di un nuovo cpv. 7 all'art. 14 a ROC - Mezzi tecnici:

*“È data la facoltà di conservazione della registrazione per scopi storico-archivistici, nel rispetto della legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 15.03.2011”.*

È stato contattato il 13.07.2020 il dot. Huber per approfondimenti, ma non essendo giunta la relativa risposta al momento della stampa definitiva del rapporto, la sua autorevole opinione sarà ripresa durante il dibattito in CC.

La scrivente caldeggia l'inserimento di questa novella, assumendo di sicuro, tra qualche decennio le registrazioni attuali rilevante valore di testimonianza storica, e questo tanto più che la città dispone di un importante archivio comunale, diretto, con passione e competenza dal dr. Rodolfo Huber.

Gli standard di conservazione si allineano a quelli di archiviazione a lungo termine di supporti multimediali (digitali o analogici).

#### 4.5 Congruenza della mail del segretario comunale del 23.10.2019 al signor Verner del centro informatico comunale sull'impianto audio per le votazioni nella sala del CC.

Ci si riferisce alla risoluzione municipale numero 9021 del 22.10.2019, con la quale si incarica l'Ufficio giuridico di allestire un MM complementare avente per oggetto l'inserimento della base legale analoga all'art. 147 cpv. 7 LOC, da inserire nel ROC.

Ora, apparendo anti economico allestire un MM complementare, si propone l'adozione di un emendamento del seguente tenore – nuovo cpv. 3 dell'art. 31 ROC – Modo di votazione.

*“Il risultato della votazione è pubblicato sotto forma di elenco nominativo; in forma cartacea solo quello sul complesso.”*

L'attuale cpv. 3 assumerà la numerazione di cpv. 4 e quest'ultimo assumerà quella di cpv. 5.

#### 5. Congruenza con la mail dell'Avv. Snider al collega On. Pierluigi Zanchi relativo al pagamento della seduta nel caso in cui i commissari di commissioni diverse stendano il rapporto.

Si tratta in questo caso, ritenuta la proposta pertinente e condivisibile, di intervenire sull'art. 86 ROC – Diarie per seduta, emendando il cpv. 1, con l'inserimento della seguente formulazione dopo “...alla quale partecipano...”

*“Tale indennità è pure riconosciuta al relatore per la stesura del rapporto commissionale, ritenuto un compenso di CHF 60.- per ogni ora che esulasse dalle prime 2”.*

La proposizione seguente inizierà come segue:

*“L’indennità di CHF 53.- è pure riconosciuta...”*

Dando seguito alla giustificata richiesta di numerose colleghe e colleghi, è proposto l’inserimento di un nuovo cpv. 5 nel seguente tenore:

*“Ai membri delle commissioni permanenti del Consiglio comunale sarà rilasciato un apposito contrassegno per uso gratuito dei posteggi comunali durante le sedute.”*

## 6. Conclusioni.

Rettamente nella sua introduzione storica al messaggio, il Municipio ha insistito sull’interpretazione della struttura federale per il nostro ordinamento democratico.

Particolarmente pregevole ci è parsa la ripresa di uno stralcio di un testo di Adolph Gasser pubblicato nel volume *La démocratie suisse* edito per il centenario della Costituzione federale.

Alla cellula della democrazia che è il comune va garantita l’autonomia residua che gli compete.<sup>3</sup>

Il Municipio ha pure citato in maniera altrettanto appropriata, stralci del massimo esperto in materia Eros Ratti, come pure della tesi di dottorato del 1941 del compianto Avv. dott. Livio Borradori, insistendo sull’inscindibilità dell’assetto comunale da quello cantonale.

La scrivente a sua volta si è succintamente soffermata sulla genesi storica dell’istituto comunale, a partire dagli inizi degli anni 70, allorché l’assetto franciniano sembrava non potesse esaudire le richieste della contemporaneità, d’onde la radicale revisione della LOC, analogamente ad altri enti, come il Patriziato, sul quale addirittura gravava la prospettiva di una repentina scomparsa sulla scorta della mozione dell’On. Pierfelice Barchi del 1972.

Qualche anno dopo, verso la fine degli anni 80, l’allora segretario di concetto del Dipartimento, poi divenuto procuratore generale sostituto, Avv. Piergiorgio Mondasini, prematuramente scomparso, insisteva sugli stessi concetti nella sua presentazione del monumentale manuale di Eros Ratti.<sup>4</sup>

L’On. Mordasini traccia a volo d’uccello le linee portanti del tumultuoso sviluppo negli anni del miracolo economico, concentrandosi sul periodo 1960 – 1987, laddove annota, con la sua consueta perizia, i mutamenti del ruolo dell’Ente pubblico.

---

<sup>3</sup> Dipartimento dell’interno messaggio concernente la revisione della LOC del 12.07.1985, pag. 2

Già allora (tanto più oggi) lo Stato era diventato sempre più presente nella realtà sociale fino ad incidere notevolmente nella sfera privata del cittadino, come testimoniato dal già dirigismo governativo in particolare agli inizi della pandemia da COVID - 19 dando nuovi contenuti al principio dell'interesse pubblico.

“Nel 1969 il popolo ticinese respingeva la legge urbanistica, ritenendola troppo limitativa della proprietà privata e le nefaste conseguenze sono lì da vedere.

Lo stesso anno, la garanzia della proprietà privata, da diritto costituzionale non scritto, diventava norma positiva inserita nella Costituzione federale, dando nel contempo alla Costituzione la base giuridica per importanti restrizioni nell'interesse pubblico.

Lo Stato, oltre che a intervenire in modo più incisivo, ha dovuto rispondere a esigenze politiche nuove e viepiù crescenti.

Lo ha potuto fare, in Ticino anche grazie a un periodo di benessere mai conosciuto.

Questo stato di cose ha avuto ripercussioni anche sui comuni che si sono visti privati di compiti propri per vedersene però delegati molti altri dalla legislazione federale e cantonale. Ai giorni nostri, come già si ha avuto l'occasione di rilevare, l'effetto cascata ha toccato i comuni, che in molti ambiti (e il collega On. Spano insegna) sono ormai diventati meri esecutori di disposizioni di rango superiore, faticando a mantenere la propria autonomia residua.

E d'altronde la scrivente aveva espresso questo monito in precedenti rapporti sui MM n. 76 concernente la revisione del Regolamento comunale delle canalizzazioni della Città di Locarno (documento 720.1) e n. 98 concernente l'aggiornamento del Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti discussi sulla seduta di crisi del 09.03 u.s. :<sup>5 e 6</sup>

*“Da un profilo generale, si potrebbe discettare a lungo sul senso dell'autonomia comunale ai giorni nostri ; è indubbio che l'indipendenza decisionale si faccia viepiù ristretta, essendo in molti ambiti l'ente locale ridotto a mero esecutore di disposizioni federali, rispettivamente cantonali; d'altra parte il Dipartimento delle istituzioni si sta occupando del problema, cercando di ridare un senso ai compiti del comune, tramite una riforma che non passi unicamente attraverso modalità aggregative”.*<sup>7</sup>

Gli amministratori comunali, si sono così trovati alle prese con compiti sempre più complessi e onerosi, tanto più che per i centri più importanti si è nel frattempo addivenuti a una semi professionalizzazione delle cariche municipali.

Oltretutto, gli amministratori comunali operavano, per così dire “sul fronte” dovendo rispondere anche al malumore dei cittadini, fondamentalmente individualisti per congenita carenza individuale di senso dello Stato e, per tanto, anche di consapevolezza circa la preminenza dell'interesse pubblico”.

---

<sup>5</sup> Rapporto della CDL 11.02.2020 sul MM 76, passim

<sup>6</sup> Rapporto della CDL 11.02.2020 sul MM 98, passim

<sup>7</sup> Mauro Belgeri in: *verbale seduta straordinaria CC*, 09.03.2020, pag. 10

*“Il contenzioso è evidentemente aumentato in un’epoca di innegabile generale disimpegno per la cosa pubblica che si traduce spesso in disinteresse, facile critica, diffidenza e perfino sospetti nei confronti degli amministratori comunali”.*

La consapevolezza dell’amministratore comunale è insita nel suo amore per il paese e per la cultura politica.

È richiesta *“conoscenza della nostra storia, convinzione profonda nel ruolo degli enti locali e, perciò, rispetto dell’autonomia a loro riconosciuta”.*

E ancora:

*“Richiede anche fiducia e riconoscimento reale di quella che è la specificità del sistema politico svizzero: la democrazia diretta”.*

La sovranità in Svizzera risiede nei cittadini.

E l’Avv. Mordasini prosegue con la sua magistrale prolusione:

*“Proprio in tempi nei quali...sembra attuale un certo scollamento tra paese reale e mondo politico, questo principio va ribadito con forza: l’ultima parola spetta sempre direttamente o indirettamente al corpo elettorale che esprime a maggioranza e si esprime bene per definizione, anche quando decide male a parere della minoranza e della storia”*

La formazione di volontà degli enti pubblici (per analogia anche dei Patriziati e delle Parrocchie) esige rispetto di forma per i tempi, anche se ciò può apparire a certuni fonte di inutili lungaggini.

*“L’ente locale non è un’antagonista, ma un elemento insostituibile della politica cantonale e in definitiva, del bene comune”.*

La scrivente è dunque lieta di proporre in conclusione l’approvazione della proposta in modifica del nostro ROC con gli emendamenti che saranno riassunti nel dispositivo.

- per questi fatti e motivi –

P.Q.F.M

Considerate tutte le disposizioni invocate e applicabili, si propone all’onorando CC di voler risolvere l’approvazione del MM n. 94 con i seguenti emendamenti:

1. Art. 2 a cpv. 2 – Organizzazione dei quartieri Servizi

In luogo e vece del tenore proposto, si propone di adottare la seguente formulazione:

*“Il Municipio fissa, mediante risoluzione di pubblicazione all’albo comunale almeno 30 giorni prima delle elezioni o della votazione, il numero e la composizione degli uffici elettorali”*

§ *“Resta riservata la competenza del Consiglio di Stato per le elezioni di spoglio cantonale.”*

La SEL ricorda che formalmente (per motivi di organizzazione dello spoglio) il numero degli uffici elettorali delle elezioni con spoglio cantonale (elezioni cantonali e comunali) è stabilito dal Consiglio di Stato (art. 22 cpv. 2 e 29 cpv. 2 LEDP).

Viene per tanto suggerita la modifica riportata.

## 2. Art. 9 cpv. 1 lett. p) - Attribuzioni del CC

Viene proposto il seguente tenore:

*“Nomina, secondo le regole degli art. 31, 31 a e 32, i delegati del comune negli altri enti di diritto pubblico o privato in cui il comune ne è parte; sono riservati i casi di competenza municipale”*

Il rinvio alle altre disposizioni unifica la materia del sistema di nomina dei delegati comunali in un unico pacchetto.

## 3. Art. 10 cpv. 2 - Seduta costitutiva.

*“La seduta è aperta dal consigliere più anziano di militanza e da quello più anziano di anagrafe presenti; il consigliere anziano di militanza chiama due scrutatori a formare l’ufficio provvisorio.”*

## 4. Art. 12 Presidente cpv. 4 (nuovo)

*“Il presidente in apertura di ogni seduta informa sugli affari correnti che lo investono e in particolare sui ricorsi inoltrati a seguito delle risoluzioni prese dal legislativo”.*

## 5. Art. 14 a cpv. 7 – Mezzi tecnici

*“È data la facoltà di conservazione della registrazione per scopi storico-archivistici, nel rispetto della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15.03.2011”.*

## 6. Art. 31 - Modo di votazione

Si propone l’inserimento di un nuovo cpv. 3 del seguente tenore:

*“Il risultato della votazione palese è pubblicato sotto forma di elenco nominativo; in forma cartacea solo quello sul complesso.”*

mentre l’attuale cpv. 3 diventerà cpv. 4 e l’attuale cpv. 4 diventerà cpv. 5.

## 7. Art. 37 - Mozione

Occorre allineare la normativa al tenore del nuovo art. 67 cpv. 2 LOC, in vigore dal 01.07.2019, come segue:

Cpv. 1: al termine della formulazione proposta va inserita la seguente:

§ *“È esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica del medesimo.”*

Inserimento di un cpv. 2 (nuovo) del seguente tenore:

§ *“Esse devono essere immediatamente demandate per esame a una commissione permanente o speciale, ritenuto l’obbligo del Municipio di allestire:*

*a) un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro il termine di un mese:*

*b) “un preavviso scritto sulla mozione entro il termine di 4 mesi*

*Se il Municipio non intende esprimersi sul suo contenuto deve pure comunicarlo entro lo stesso termine”*

Cpv. 3: invariato

Cpv. 4: adozione del seguente tenore, ritenuto lo stralcio di quello attuale

*“Il Municipio è pure tenuto a collaborare in ogni fase della procedura fornendo la necessaria documentazione e assistenza”*

Cpv. 5 : viene proposta la modifica della parte finale nel senso seguente

*“.....deì termini di cui al cpv. 2.”*

Cpv. 6: invariato

Cpv. 7: idem

## 8. Art. 38 cpv. 3 (Commissioni):

Si propone di emendare la norma inserendo “del” tra...”Azienda” e “suo relativo”

## 9. (Art. 50 a Trasmissione di atti al Consiglio comunale in formato elettronico)

Si tratta di una clausola potestativa e non obbligatoria, in allineamento con l’art. 11 a RA. LOC in vigore dal 01.07.2019

10. Art. 84 cpv. Onorari del sindaco e dei municipali cpv. 3 (nuovo)

*“Qualora le assenze di un membro dell’esecutivo dovessero essere uguali o superiori al 15% del totale delle sedute municipali del periodo retribuito, l’indennità totale prevista verrà decurtata proporzionalmente alla percentuale di assenza alle riunioni dell’esecutivo di un anno civile o pro rata tempore”.*

11. Art. 86 ROC – Diarie per seduta

Inserendo al cpv. 1, la seguente formulazione dopo “.....alla quale partecipano.....”

*“Tale indennità è pure riconosciuta al relatore per la stesura del rapporto commissionale, ritenuto un compenso di CHF 60.- per ogni ora che esulasse dalle prime 2 ore”.*

La preposizione seguente inizierà come segue:

*“L’indennità di CHF 53.- è pure riconosciuta...”*

È proposto l’inserimento di un nuovo cpv. 5 nel seguente tenore:

*“Ai membri delle commissioni permanenti del Consiglio comunale sarà rilasciato un apposito contrassegno per uso gratuito dei posteggi comunali durante le sedute.”*

Con ogni ossequio

Firmato:

Belgeri Mauro (relatore)

Akai Alberto

Bosshardt Marco

Caldara Omar

Camponovo Rosanna (con riserva)

Ferriroli Annamaria ( co relatrice)

Renzetti Luca